Codice A1814B
D.D. 12 giugno 2024, n. 1245
R.D. 523/1904 - PI 1498 -Torrente Gattola -Autorizzazione idraulica per ripristino sezione di deflusso e continuità spondale torrente Gattola, in Comune di San Giorgio Monferrato (AL). Richiedente: Comune di San Giorgio Monferrato (AL).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1245/A1814B/2024 DEL 12/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – PI 1498 -Torrente Gattola -Autorizzazione idraulica per ripristino sezione di deflusso e continuità spondale torrente Gattola, in Comune di San Giorgio Monferrato (AL). Richiedente: Comune di San Giorgio Monferrato (AL).

ll Comune di San Giorgio Monferrato, con sede in via Cavalli d'Olivola 1 - 15050 San Giorgio Monferrato (AL) - Codice Fiscale/P. IVA: 00397670068 - pec. sangiorgiomonferrato@pec.comune.sangiorgiomonferrato.al.it, con assunta a prot. n. 11724 del 06/03/2024, ha ripresentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica di due tratti del Torrente Gattola, il primo a valle dell'attraversamento per cascina Carena ed il secondo a valle dell'attraversamento per Cascina Fornacino, interventi finanziati in parte dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 1356/A18002B/2023 del 11/05/2023 (codice intervento 38/78_28_006_212344).

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Gattola, rubricato al N. d'Ordine 267 di cui al R.D. 1775/1933, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all'oggetto, a firma Ing. Alberto Dolcino (ordine prov. Alessandria), sono costituiti n°6 tavole grafiche da relazione tecnica generale, in base ai quali sono previsti la realizzazione di interventi di pulizia delle sponde e dell'alveo, di risagomature delle sponde fluviali per circa 20 m e per il tratto 2, la realizzazione di una protezione spondale in massi lunghezza di 8 m ed una latezza di 1 m in sponda destra nonché la rimozione di residuati in cls, tutto a valle degli attraversamenti sopra citati, in comune di San Giorgio Monferrato (AL).

Il progetto definitivo dei lavori trasmesso, è stato validato con determinazione n. 12 del 04/03/2024 da parte del responsabile unico di progetto e di area del Comune di San Giorgio Monferrato.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da parte di un Ente Locale per la realizzazione di un' intervento pubblico, non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso

di presentazione dell'istanza.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,0 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente e comunque ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;

2. la difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alla sponda esistente e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;

3. le estremità delle difese dovranno essere raccordate con le difese esistenti o essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;

4. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;

5. ogni difesa spondale dovrà essere rincalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;

6. le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore a 1:2;

7. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;

8. alla luce delle prescrizioni precedenti dovranno essere trasmessi i disegni esecutivi recepenti le prescrizioni di cui ai punti precedenti;

9. nel caso di realizzazione di savanelle le stesse dovranno essere oggetto della progettazione esecutiva di cui al punto precedente;

10. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua della sponda destra;

11. il materiale litoide oggetto di movimentazione dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura delle erosioni localizzate lungo le sponde e di depressioni di alveo;

12. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96,

lett. c) del R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 17 della L.R.23/08;
- la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.);
- la L.R. 12 del 18/5/2004;
- il regolamento regionale n° n. 10/R del 16 dicembre 2022;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Giorgio Monferrato, con sede in via Cavalli d'Olivola 1 - 15050 San Giorgio Monferrato (AL), ad eseguire lavori di sistemazione idraulica di due tratti del Torrente Gattola, il primo a valle dell'attraversamento per cascina Carena ed il secondo a valle dell'attraversamento per Cascina Fornacino, nel comune di San Giorgio Monferrato (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;

3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. i lavori in alveo dovranno essere fermati nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti

ad eventuali piene del corso d'acqua;

5. l'eventuale messa a secco dell'alveo, secondo le fasi di cantiere, per la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata compatibilmente con le portate caratteristiche e valutata in relazione a specifici tempi di ritorno associati alla durata della cantierizzazione;

6. gli interventi devono essere realizzati in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

7. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

8. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda contemplati in progetto;

9. il taglio delle essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;

10. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

12. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c. all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa